



**ATTI UFFICIALI**



**REGOLAMENTO  
COMITATO CITTADINO PER I GEMELLAGGI**

## **Art. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI**

Si costituisce in Chieri il “Comitato Cittadino per i Gemellaggi” quale organismo propositivo, consultivo, partecipativo, dell’Amministrazione Comunale.

Come peraltro previsto dai principi della Carta delle Città Unite questo Comitato persegue i seguenti scopi:

1. promuovere sensibilizzazione politica e concrete occasioni di stimolo alle relazioni tra Città dell’Europa Unita orientate ad uno sviluppo sostenibile in cui si trovino le compatibilità tra risorse-vincoli del sistema economico e risorse-vincoli del sistema di sicurezza sociale;
2. attuare politiche di solidarietà e di cooperazione decentrata per sensibilizzare nella città la conoscenza della realtà gemellata;
3. definire e coordinare programmi annuali di cooperazione e sviluppo produttivo capaci di coinvolgere i diversi attori politici, economici, sociali dei territori;
4. definire e coordinare programmi annuali tesi a realizzare scambi di conoscenze e di esperienze nei diversi ambiti dell’azione amministrativa, delle politiche sociali, educative e formative, culturali, turistiche, sportive, ricreative;
5. promuovere le condizioni perché tra le Città gemellate possano gradualmente maturare e svilupparsi autentiche amicizie tra persone e gruppi di persone che si riconoscono nella comune identità di cittadinanza europea.

## **Art. 2 – COMPOSIZIONE**

Il Comitato Cittadino per i Gemellaggi è formato:

- da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale (Sindaco o Assessori delegati e due consiglieri comunali – uno di maggioranza e uno di minoranza),
- da rappresentanti di tutte le Associazioni, Enti ed Organizzazioni cittadine che aderiscono agli scopi di cui al prec. Art. 1 e che abbiano formulato domanda di adesione al Comitato entro 15 gg dall’ultimo giorno di pubblicazione dello specifico avviso del Sindaco.

Il Comitato esamina le istanze di adesione pervenute e le approva o respinge.

Ogni Ente od organizzazione aderente designerà un proprio rappresentante in seno al Comitato.

Il Comitato, anche in relazione al numero di rappresentanti di cui è costituito, valuterà l’opportunità di organizzare la propria attività attraverso:

- specifiche cabine di regia per ogni gemellaggio, in grado di provvedere in maniera agile all’attuazione del programma proposto,
- Gruppi di attività per specifici ambiti di iniziativa.

Per il primo anno di attività vengono individuati i seguenti gruppi:

- attività economiche
- attività sportive
- attività scolastiche
- attività culturali e turistiche
- attività sociali e di servizi

## **Art. 3 – IL PRESIDENTE**

Il Comitato Cittadino per i Gemellaggi nomina al proprio interno il Presidente attribuendogli i seguenti compiti:

- convocare il Comitato e presiederne le assemblee;
- coordinare il lavoro di programmazione e di attuazione delle iniziative garantendo la coerenza delle stesse agli Scopi definiti al prec. Art. 1.

#### **Art.4 – IL SEGRETARIO**

Il segretario del Comitato Cittadino per i Gemellaggi è un operatore specificatamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Svolge funzione di supporto tecnico-organizzativo all'attività del Comitato (produzione e conservazione degli atti e della corrispondenza, convocazione delle riunioni e la stesura dei resoconti delle stesse, documentazione, organizzazione logistica ospitalità delegazioni, ecc.).

#### **Art. 5 – FUNZIONAMENTO – CONVOCAZIONI**

Il Comitato è convocato formalmente dal suo Presidente e, salvo casi d'urgenza, nei termini tali da favorire la massima partecipazione dei suoi componenti.

Il Comitato può altresì essere convocato su richiesta di almeno cinque componenti.

#### **Art. 6 – PRESA DI DECISIONE**

Il Comitato di Gemellaggio, in quanto organismo propositivo, consultivo, partecipativo dell'Amministrazione Comunale, dovrà operare in maniera aperta alle diverse proposte e posizioni provenienti dalle variegate componenti che in esso si riconoscono.

#### **Art. 7 – PROGRAMMA DI ATTIVITA'**

Il Comitato provvederà ogni anno, per l'anno finanziario successivo, a formulare un programma di attività ed il relativo preventivo di spesa che verrà sottoposto alla Giunta Comunale in tempo utile perché siano previsti i relativi stanziamenti di bilancio e possano essere effettuate le relative pratiche di richieste di finanziamento.

#### **Art. 8 – SEDE**

La sede del Comitato Cittadino di Gemellaggio è eletta presso il Palazzo Comunale ove normalmente avvengono le riunioni di lavoro.

#### **Art. 9 – MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il Comitato di Gemellaggio potrà proporre al Consiglio Comunale ogni modificazione o integrazione sia ritenuta utile alla presente stesura di Regolamento.

#### **Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.